

REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

PARTE II - CONTRATTI SOPRA SOGLIA

3) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

PARTE III - CONTRATTI SOTTO SOGLIA

4) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

6) QUALIFICAZIONE

7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

8) CAUZIONI

9) TERMINI DI PAGAMENTO

10) AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

PARTE IV - CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

11) CONTRATTI ESCLUSI

12) DISPOSIZIONI FINALI

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

PREMESSA

- 1) l'“Associazione Teatro Pordenone” (di seguito: “A.T.P.”) è un'associazione riconosciuta che persegue lo scopo di «contribuire alla formazione sociale e culturale della collettività, attraverso la diffusione della cultura teatrale, musicale e dello spettacolo in generale»;
- 2) a tal fine, detta associazione ha assunto la gestione diretta del Teatro Verdi di Pordenone, dove ha istituito la propria sede ed in cui svolge attualmente le sue attività istituzionali;
- 3) con D.P.Reg. F.V.G. 18 settembre 2009, n. 0252/Pres., che ha approvato lo Statuto dell'” A.T.P.” e, conseguentemente, ordinato la sua iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, l'associazione ha acquisito personalità giuridica di diritto privato ex art. 1 del D.P.R. n. 361/2000;
- 4) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito: “Codice degli appalti” o “Codice”), per “organismo di diritto pubblico” deve intendersi qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV al predetto Codice:

- a. istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - b. dotato di personalità giuridica;
 - c. la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- 5) i requisiti soggettivi di cui alle lett. a), b) e c) del superiore n. 4), in presenza dei quali un ente collettivo deve considerarsi "organismo di diritto pubblico", sono fra loro cumulativi e non alternativi;
 - 6) gli enti collettivi in possesso dei suddetti requisiti, nel concludere un contratto di appalto avente per oggetto lavori, servizi o forniture, sono tenuti a rispettare le procedure disciplinate dal Codice degli appalti;
 - 7) le attuali esigenze dell'"A.T.P.", nascenti dall'esercizio delle attività finalizzate al raggiungimento dello scopo statutario, e le caratteristiche degli appalti necessari per realizzare le esigenze medesime non sono tali da imporre l'applicazione delle regole in tema di "appalti di rilevanza comunitaria", contenute negli artt. 35 e ss. del Codice degli appalti;
 - 8) per quanto attiene agli appalti "sotto soglia comunitaria", l'art. 36 del Codice degli appalti prevede i criteri e le modalità da seguire;
 - 9) la qualificazione dell'"A.T.P." in termini di "organismo di diritto pubblico", secondo la definizione di cui al superiore n. 4), vale ai soli fini dell'applicazione del Codice degli appalti e della normativa regionale, sicché, per qualsiasi altro aspetto concernente l'attività di tale ente, che non abbia a che fare con la conclusione di appalti di lavori, servizi o forniture, continueranno ad applicarsi le comuni regole di diritto privato, specialmente per quanto riguarda la conclusione di contratti di lavoro subordinato;
 - 10) in considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno redigere un Regolamento interno che, in conformità a quanto disposto dal Codice degli appalti e dalla normativa regionale applicabile, disciplini le procedure in base alle quali l'"A.T.P." può L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in conformità alla legge.

ART. 1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture necessari per l'attività dell'Associazione Teatro Pordenone.
2. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti dal bando o dalla lettera d'invito, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente e del patrimonio culturale.
4. Nell'attività negoziale l'Associazione assicura inoltre il rispetto del sistema di deleghe e procure stabilite e garantisce l'assenza di conflitto di interessi e l'adeguata gestione dei processi in materia di

sicurezza del lavoro. A tal fine, i Rup vengono nominati dal Presidente e supervisionati dalla Direzione del Teatro per il rispetto dei budget complessivamente assegnati.

5. L'attività contrattuale dell'Associazione, ove non diversamente previsto, dovrà inoltre svolgersi nel rispetto delle disposizioni del codice civile e della normativa regionale in quanto applicabile.

6. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ART. 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento:

- Alla normativa comunitaria di riferimento;
- Alla normativa nazionale: in particolare al codice civile, al codice di procedura civile e al D. Lgs. n. 50/2016;
- Alla normativa della regione Friuli Venezia Giulia, per quanto applicabile;
- A tutte le altre leggi e atti aventi forza di legge inerenti la materia oggetto del presente regolamento.

PARTE II - CONTRATTI SOPRA SOGLIA

ART. 3) AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, verrà effettuato con le procedure ad evidenza pubblica in ambito comunitario previste dal Codice o dalle specifiche normative di settore in vigore, se ed in quanto applicabili all'Associazione, cui si rinvia.

PARTE III - CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 4) AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

1. L'esecuzione di lavori e l'acquisto di beni e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, viene effettuato ai sensi dell'art. 36 del Codice, previa individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice.

2. Per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, si procede tramite l'affidamento diretto, adeguatamente motivato. I lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati a cura del responsabile unico del procedimento.

3. Per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 214.000 euro si procede mediante affidamento diretto previa valutazione di preventivi di almeno 3 (tre) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.

4. Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 214.000 euro, si procede all'affidamento diretto senza pubblicazione di bando; l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici istituiti presso l'Associazione formati sulla base di un avviso pubblico. Nel caso di invito di operatori economici non ricompresi negli elenchi istituiti presso l'Associazione, agli stessi sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica che l'appaltatore deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura.

5. Per l'individuazione del contraente, il Responsabile del procedimento invia una Lettera di invito agli operatori economici la quale dovrà contenere le sotto indicate informazioni:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le caratteristiche tecniche e le qualità del bene o del servizio richiesto;
- c) le modalità di fornitura o di esecuzione della prestazione richiesta;
- d) le modalità ed i tempi di pagamento;
- e) le eventuali garanzie richieste;
- f) le eventuali penalità;
- g) l'importo massimo previsto;
- h) il criterio di aggiudicazione nonché ogni ulteriore elemento che si rendesse necessario in relazione alla particolarità della prestazione richiesta;
- i) l'obbligo a carico del concorrente di restituire copia della Lettera d'invito sottoscritta per accettazione;
- j) il giorno e l'indirizzo ove dovranno essere fatte pervenire le offerte.

6. La Lettera d'invito dovrà prevedere un termine di almeno dieci giorni lavorativi per il ricevimento delle offerte, salvo nei casi di urgenza per i quali il predetto termine può essere ridotto a tre giorni lavorativi. La richiesta agli operatori economici dovrà essere effettuata per iscritto, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

7. L'espletamento delle relative procedure potrà avvenire anche per via telematica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Per la presentazione dell'offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l'indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre.

9. Il ricorso all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando è altresì consentito nelle ipotesi espressamente contemplate dall'articolo 63 del Codice e, precisamente, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o domanda appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta;
- b) qualora le forniture o i servizi possano essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

- c) nei casi di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, per cui non possono essere rispettati i termini per le procedure aperte o ristrette;

d) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni.

ART. 5) CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. Gli affidamenti di cui al presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei sotto indicati criteri di selezione del contraente:

- a) prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto dell'affidamento debba essere strettamente conforme alle prescrizioni contenute nella Lettera d'invito o negli appositi Capitolati o Disciplinari;
- b) offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità ai criteri indicati nella Lettera d'invito.

2. In entrambi i casi sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo fissato a base d'asta.

3. L'Associazione, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e *par condicio* dei concorrenti nonché del dovere di imparzialità, può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione, con provvedimento motivato, qualora ritenga l'offerta migliore non congrua.

ART. 6) QUALIFICAZIONE

1. L'affidatario di forniture e servizi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente.

2. Tali requisiti vengono attestati al momento della partecipazione alla procedura di scelta del contraente mediante dichiarazione sostitutiva ai conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, a tal fine l'Associazione precede alla verifica dei requisiti, presso gli enti preposti.

ART. 7) AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, l'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal Responsabile del procedimento; nel caso di aggiudicazione in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del procedimento.

2. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purché valida e dichiarata congrua.

3. Ferma restando la possibilità per l'Associazione di effettuare controlli a campione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all'aggiudicatario potrà essere richiesta, ai fini della formalizzazione del rapporto, la documentazione necessaria a comprovare quanto dallo stesso autocertificato qualora non sia possibile rinvenirla presso gli enti preposti.

4. Il contratto affidato mediante la procedura sopra descritta è stipulato attraverso scrittura privata non autenticata sottoscritta dal Presidente dell'Associazione nel rispetto del termine dilatorio previsto dal Codice.

ART. 8) CAUZIONI

1. Per forniture ovvero servizi ad esecuzione continuata o periodica di importo superiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) prima della sottoscrizione del contratto o della spedizione dell'ordine, l'Associazione potrà richiedere una garanzia definitiva pari al 10% del valore di aggiudicazione, costituita secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 1 del Codice.

2. La garanzia definitiva viene svincolata alla conclusione del servizio, previa verifica della regolare esecuzione dello stesso.

ART. 9) TERMINI DI PAGAMENTO

1. I pagamenti sono disposti dal direttore entro il termine previsto dalla Lettera d'invito, dal contratto ovvero, in mancanza, non oltre il novantesimo giorno dalla data di presentazione delle fatture.

2. La liquidazione dei corrispettivi per i beni e servizi acquisiti è preceduta dalla verifica da parte del Responsabile del procedimento della regolare esecuzione delle prestazioni richieste, della regolarità fiscale e previdenziale (DURC) e delle ulteriori condizioni eventualmente pattuite.

3. L'attestazione dell'avvenuta verifica può anche essere contenuta direttamente nell'atto di liquidazione di regolare fattura o nota spese, entro i termini previsti dal singolo contratto.

ART. 10) – AFFIDAMENTI DI MODICO VALORE

1. Si intendono ai fini del presente Regolamento affidamenti di modico valore gli acquisiti di beni e servizi entro un valore complessivo inferiore ad Euro 1.000,00 per tipologia di prodotto nell'arco dell'anno, necessari per sopperire ad esigenze funzionali dell'Associazione, quali spese minute d'ufficio, spese urgenti, spese imprevedibili e non programmabili, spese indifferibili e necessarie per il funzionamento degli uffici e per l'attività delle strutture di palcoscenico e organizzative, spese per forniture non continuative, con esclusione di beni durevoli.

2. In via meramente esemplificativa, e non esaustiva, sono da considerare economali le seguenti spese: valori bollati, iscrizioni obbligatorie, spese contrattuali, spedizioni postali, telegrafiche, spese per imposte e tasse; biglietti di mezzi di trasporto e altre spese di trasferta del personale e degli amministratori, spese per la partecipazione a iniziative volte alla formazione e alloggio professionale del personale, non riconducibili a progetti formativi; acquisto libri, giornali, abbonamenti a periodici anche su supporto digitale; acquisto software, altri accessori per informatica inclusi supporti di memorizzazione, prodotti consumabili per l'informatica; piccole riparazioni e manutenzioni urgenti; noleggio automezzi; servizio taxi; spese di rappresentanza; beni in pronta consegna necessari a garantire il regolare funzionamento degli uffici o del teatro, minuterie per lavori di allestimento nel palcoscenico.

3. Le spese di cui al presente articolo vengono assunte dal Direttore – o da altro soggetto da questi incaricato – nell'ambito dello specifico *budget* assegnato e senza procedura di selezione.

4. Le spese economali prevedono di norma il pagamento previa emissione di fattura. Salvo quando l'obbligo di richiedere fattura sia previsto da altre norme vigenti, per importi inferiori a 100,00 euro o per spese per trasferta di personale o di amministratori si potrà documentare la spesa tramite ricevuta intestata o scontrino parlante o, per valori inferiori a 50,00 euro, anche tramite ordinario scontrino fiscale; scontrini e ricevute non sono cumulabili per lo stesso ordinativo e vengono tempestivamente trasmessi agli uffici amministrativi.

5. Nel caso di situazioni di estrema urgenza, da cui possa derivare un danno all'Associazione, previa autorizzazione adeguatamente motivata del Direttore/Presidente, possono essere eccezionalmente disposti affidamenti per importi superiori al limite sopraindicato.

PARTE IV - CONTRATTI ESCLUSI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 11) CONTRATTI ESCLUSI

1. Nel caso in cui l'Associazione dovesse operare in ambiti esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del Codice, ovvero per attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, verrà assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 4 del Codice.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Codice e dall'Allegato IX, i contratti di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2222 e ss. del Codice civile non sono soggetti all'applicazione del presente Regolamento né alla normativa di cui al D. Lgs. 50/2016, in quanto non riconducibili alla fattispecie del contratto di appalto, fatto salvo quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 12 del 24/10/2018.

ART. 12) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento dovrà farsi riferimento al Codice ed, in generale, alla normativa vigente, anche regionale.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Codice subisca delle modifiche o integrazioni ad oggi non previste o comunque la materia subisca una nuova regolazione a livello nazionale o regionale, l'Associazione sarà tenuta ad adeguare il Regolamento alla normativa sopravvenuta, applicando comunque nelle more la disciplina nazionale o regionale applicabile.
3. Nessun contratto potrà essere frazionato artificialmente al fine di eludere norme vigenti ovvero procedure aziendali e/o regole del presente Regolamento.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni organizzative d'interventi individuati distintamente dal budget, dal programma degli investimenti, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile del procedimento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione ed è reso pubblico sul sito internet istituzionale.